



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MINNECI UGO

Seduta del 11/04/2019

FATTO

Premettendo di avere richiesto, in data 29 agosto 2017 e per il tramite di un concessionario di auto, un finanziamento e di avere ricevuto il successivo 30 agosto riscontro negativo, parte ricorrente contesta all'intermediario convenuto la violazione della normativa in tema di trasparenza bancaria e privacy, chiedendo altresì la condanna dello stesso al risarcimento dei danni cagionati, quantificato anche in via equitativa nell'ammontare di Euro 90.000,00.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario resistente insiste per il rigetto del ricorso, ribadendo la correttezza del proprio operato. In particolare, sottolinea di avere tempestivamente trasmesso al soggetto interessato al prestito tutta la documentazione precontrattuale, come peraltro desumibile dalla stessa mail del 29 agosto 2017 allegata dalla stessa parte ricorrente. Aggiunge che la comunicazione al concessionario della notizia del diniego del finanziamento non avrebbe integrato alcuna violazione della normativa privacy, essendo stato indicato nello stesso Foglio informativo che i dati clienti sarebbero stati comunicati ai concessionari convenzionati. Precisa che la decisione relativa alla concessione di un finanziamento rientra all'interno di una insindacabile sfera di discrezionalità che deve riconoscersi alla banca. Non manca di sottolineare che la pretesa risarcitoria appare priva del benché minimo supporto probatorio.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

Nell'affrontare la presente controversia, occorre preliminarmente segnalare che la domanda risarcitoria proposta da parte ricorrente risulta sfornita di supporto probatorio e pertanto non può essere accolta.

Del pari infondata si rivela la doglianza alla mancata concessione del finanziamento richiesto: sia perché nel nostro ordinamento non sussiste in capo all'intermediario un obbligo *ex lege* di fare credito; sia per il fatto che il riscontro, ancorché negativo, in ordine alla richiesta del prestito è stato comunicato senza ritardo.

Non sussistono neppure i presupposti per contestare una violazione degli obblighi di trasparenza relativi alla fase precontrattuale: risultando agli atti evidenza della tempestiva trasmissione della documentazione richiesta dalla legge.

Quanto alla contestazione relative a presunte violazioni della normativa privacy, deve rilevarsi che il *modus operandi* dell'intermediario si rivela conforme alle modalità di trattamento dei personali indicate nel Foglio informativo.

Il ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA